

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con atto consigliare n. 178 del 28/11/1996

Modificato con atto consigliare n. 130 del 24/09/1998

Integrato con atto consigliare n. 105 del 27/07/2001

Aggiornato con atto consigliare n. del

INDICE

Articolo 01 – Oggetto	4
Articolo 02 –Competenze	
Articolo 03 - Responsabilità	
Articolo 04 – Servizi gratuiti e a pagamento	
Articolo 05 - Atti a disposizione del pubblico	
Articolo 06 - Depositi di osservazione ed obitori	
Articolo 07 – Orario dei trasporti e percorsi	
Articolo 08 - Trasporti funebri	
Articolo 09 – Trasporti a carico del Comune	
Articolo 10 – Funerali	
Articolo 11 – Autorizzazione al trasporto	
Articolo 12 – Riti religiosi	
Articolo 13 – Trasferimento di salma	
Articolo 14 – Verifica feretro	
Articolo 15 – Vigilanza sui trasporti	
Articolo 16 - Inumazione	
Articolo 17 - Cippo	
Articolo 18 - Tumulazione	
Articolo 19 – Esumazioni ordinarie	
Articolo 20 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	
Articolo 21 – Esumazione straordinaria	
Articolo 22 – Estumulazioni ordinarie	
Articolo 23 - Estumulazioni straordinarie	
Articolo 24 - Norme comuni per esumazioni ed estumulazioni	
Articolo 25 – Raccolta delle ossa	
Articolo 26 – Oggetti da recuperare	
Articolo 27 - Oggetto e finalità	
Articolo 28 - Cremazione dì cadaveri	
Articolo 29 - Cremazione di resti mortali e di ossa	
Articolo 30 - Urne cinerarie	13
Articolo 31 - Dispersione delle ceneri	14
Articolo 32 - Luoghi di dispersione delle ceneri	
Articolo 33 - Modalità di conservazione delle ceneri	
Articolo 34 - Affidamento dell'urna cineraria	
Articolo 35 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari	17
Articolo 36 - Controlli e sanzioni	17
Articolo 37 - elenco dei cimiteri	17
Articolo 38 – Disposizioni generali	17
Articolo 39 - Piano Cimiteriale	18
Articolo 40 - Reparti speciali nel cimitero	18
Articolo 41 – Ammissione al cimitero	19
Articolo 42 - Disposizioni generali – vigilanza	19
Articolo 43 - Orario	19
Articolo 44 – Disciplina dell'ingresso	20
Articolo 45 – Divieti speciali	20
Articolo 46 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	21
Articolo 47 – Custodia del cimitero	21
Articolo 48 – Riti funebri	22
Articolo 49 – Epigrafi sulle tombe	22
Articolo 50 – Fiori e piante ornamentali	22
Articolo 51 – Materiali ornamentali	22

Articolo 52 -	– Disponibilità dei materiali	23
Articolo 53	Smaltimento rifiuti e recupero di sostanze e materiali che si rinvengono in occasione di operazioni	
	cimiteriali	23
Articolo 54 -	- Sepolture private	24
Articolo 55 -	- Durata delle concessioni	25
Articolo 56	· Deposito provvisorio	26
Articolo 57	· Traslazioni	26
Articolo 58	· Diritto d'uso delle sepolture private	27
Articolo 59	· Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private	28
Articolo 60	Revoca della concessione	28
Articolo 61	· Decadenza della concessione	29
Articolo 62	Stato di abbandono ed incuria di sepolture private	29
Articolo 63	Accesso al cimitero	29
	· Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
Articolo 65	Responsabilità - rimborso consumi	30
Articolo 66	Recinzione aree – materiali di scavo	30
Articolo 67	Introduzione e deposito di materiali	31
	· Orario di lavoro	
Articolo 69	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	31
Articolo 70	· Vigilanza	31
Articolo 71	· Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre	32
Articolo 72	· Divieti e sanzioni	32
Articolo 73	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	33
	Марра	
Articolo 75	Annotazioni in mappa	33
Articolo 76	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	34
Articolo 77	· Schedario dei defunti	34
Articolo 78	Scadenziario delle concessioni	34
Articolo 79	· Cautele	34
Articolo 80	Responsabile dell'ufficio comunale	34
Articolo 81	Concessioni pregresse	35
Articolo 82	Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio	35
Articolo 83	Ffficacia delle disposizioni del regolamento	35

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina per i Cimiteri del Comune la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree, di celle ossario e cinerarie, le operazioni riguardanti i cadaveri, ceneri e resti, feti e parti anatomiche, in conformità alle disposizioni del regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, sia statale che regionale.

Articolo 2 - Competenze

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere;
- 3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7, 10 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000.
- 4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite da statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
- 5. La vigilanza ed il controllo spettano al Comune, che si avvale, per i profili igienicosanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Articolo 3 - Responsabilità

- 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

- 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in ossario comune;

- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;
- f) il trasporto del feretro per le salme di persone residenti nel Comune di Correggio, i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;
- g) il recupero e il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio delle salme morte in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico quando ricorrano gli estremi di cui alla lettera f del presente art. 4 comma 2.
- h) l'utilizzo ove necessario delle celle frigorifere;
- i) l'inumazione di indigenti salme non identificate, parti di cadaveri e feti;
- j) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria;
- k) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità Competente;
- l) trasporto dei cadaveri dall'abitazione non idonea al deposito di osservazione o all'obitorio quando ricorrono agli estremi di cui alla lettera f del presente art.4 comma 2;
- 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale, e sono eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.
- 4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
- 5. La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2 lettera e), viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dai Servizi Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.
- 6. In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera f), il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.
- 7. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.
- 8. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

9. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

- 1. Presso il soggetto gestore dei Servizi Cimiteriali viene conservato a disposizione del pubblico un esemplare del registro di cui all'art. 52 del D. P. R. 10.09.1990 n. 285 e presso il Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri l'altro esemplare, perché possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali ed essere compilato cronologicamente dagli addetti.
- 2. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali sono inoltre consultabili al pubblico:
- copia del presente Regolamento Comunale
- copia del Piano Cimiteriale quando adottato dall'Ente
- l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nel cimitero o presso strutture sanitarie convenzionate nei casi previsti dall'art. 12 e segg. del D. P. R. 10.09.1990 n.285 oltre che dall'art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004.
- 2. Nei suddetti locali saranno accolte le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito ad accidente sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico.
 - c) ignote, di cui deve farsi esposizione per il riconoscimento.
 - d) persone decedute, per le quali sia stato richiesto il trasferimento dai familiari a norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004.
- 3. L'ammissione in tali locali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/Gestore dei Servizi Cimiteriali ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 4. Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – Orario dei trasporti e percorsi

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

- 2. Il percorso del corteo seguirà l'itinerario più breve e con le modalità che saranno concordate di volta in volta con l'Ufficio comunale, secondo le opportunità del servizio e nel rispetto delle indicazioni date dalla Polizia Municipale, riguardo alla viabilità dell'itinerario e a quanto altro di competenza.
- 3. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta del corteo in luogo diverso dall'abitazione o domicilio del defunto, dalla Chiesa o altro luogo in cui si celebrano le commemorazioni funebri.
- 4. Il trasporto funebre di cadavere si conclude con la consegna del feretro agli addetti nel Cimitero.

Articolo 8 - Trasporti funebri

- 1. Nel territorio del Comune il trasporto funebre di salme, cadaveri e resti mortali è svolto da imprese in possesso della autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004.
- 2. L'impresa funebre è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
- 3. Il trasporto dei feretri deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto.

E' a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita attestazione dei Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, purché il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e dall'attestato di garanzia per trasporto di cadavere di cui all'art. 10, c. 8, della L.R. n. 19/2004.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il forno crematorio.

5. A norma dell'art. 10, comma 10, della L.R. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

Articolo 9 - Trasporti a carico del Comune

- 1. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:
- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Articolo 10 - Funerali

- 1. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, ovvero il Soggetto Gestore dei servizi cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 3. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
- 4. Il trasporto delle salme al cimitero in tutti i giorni festivi dell'anno è vietato, salva la ricorrenza di più festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari, solo per le salme provenienti da fuori Comune è autorizzato l'ingresso nel cimitero per la deposizione del feretro in camera mortuaria; la tumulazione avverrà il giorno successivo, non festivo, salvo deroghe in casi eccezionali che verranno decise al momento.

Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza.

Articolo 11 – Autorizzazione al trasporto

- 1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di questo o di altro Comune o al forno crematorio o all'estero è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/ Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda di parte interessata.
- 2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.
- 3. I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto o camere ardenti, devono essere trasportati direttamente al Cimitero, ove il custode/gestore accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità dei sigilli e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.
- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
- 4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.
- 5. Il trasporto di resti mortali e ossei e di ceneri nel Comune o fuori, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/ Servizi Cimiteriali e comunicato al Comune di destinazione.

Articolo 12 – Riti religiosi

- 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 13 - Trasferimento di salma

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia decorso tale periodo a norma dell'art. 10, c.1, della L.R. n. 19/2004 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo.

Articolo 14 - Verifica feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Articolo 15 - Vigilanza sui trasporti

1. A norma dell'art. 6, comma 3, L.R. 19/2004, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 della L.R. 19/2004 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 16 - Inumazione

- 1. Le sepolture comuni per inumazione hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 2. Sono obbligatorie le inumazioni nei Cimiteri Comunali nei casi previsti dall'art.50 del D.P.R. n.285/90, quando non è richiesta altra destinazione dagli aventi titolo.

Articolo 17 - Cippo

- 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dal Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba purchè di conformazione e dimensioni tali da non superare i 2/3 della superficie della fossa al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali.
- 4. L'installazione e la fornitura delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
- 6. E' vietata la realizzazione di bordi perimetrali delle fosse in materiali cementizi o similari; in ogni caso i manufatti realizzati non devono debordare dal perimetro della fossa.

Articolo 18 - Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VIII del presente regolamento.
- 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 ed al regolamento regionale n. 4/2006.
- 4. Tutte le operazioni di muratura delle nicchie, dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono effettuate da personale individuato dall'Amministrazione Comunale/Gestore dei Servizi cimiteriali. Il pagamento delle quote dovute per tali operazioni verrà effettuato dai privati al competente ufficio/Gestore dei Servizi cimiteriali.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 19 - Esumazioni ordinarie

- 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.
- 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
- 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia/Gestore Servizi Cimiteriali, con propria ordinanza.
- 4. Comunicazione viene trasmessa al Servizio igiene Pubblica in tempi utili al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- 5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 20 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio/ Gestore Servizi Cimiteriali curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3. L'inizio delle operazioni sistematiche di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio online ed all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 21 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del

Responsabile di Servizio/ Gestore Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro si dovrà provvedere a ripristinarla.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

Articolo 22 - Estumulazioni ordinarie

- 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, su istanza dei familiari aventi titolo, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
- 2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Servizio/Gestore Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria/Gestore Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio online ed all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

- 3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 4. I resti ossei sono conferiti all'ossario comune oppure raccolti in cassette di zinco da destinare in altro sito cimiteriale previa domanda degli interessati e corresponsione della tariffa.
- 5. Nel caso di incompleta scheletrizzazione, i resti mortali possono essere tumulati o inumati o cremati secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
- 6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, qualora gli eredi o aventi causa lo richiedano e previo parere del S.I.P., è ammessa la successiva tumulazione del feretro nello stesso loculo in seguito a sistemazione del cofano come previsto al successivo punto 7. In questo caso si dovrà procedere alla stipula di un nuovo atto di Concessione trentennale con decorrenza immediata, ovvero, qualora le tecniche scientifiche lo permettano con l'introduzione nel cofano di enzimi chimici e su richiesta dei parenti aventi causa, una permanenza nel loculo di cinque anni pagando la relativa tariffa.
- 7. A richiesta degli interessati, solamente per le tombe di famiglia, e i loculi a concessione perpetua, all'atto della domanda dell'estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo parere del S.I.P., può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nella stessa tomba previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

Articolo 23 - Estumulazioni straordinarie

- 1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite essendo trascorsi meno di dieci anni se i loculi sono aerati o meno di vnti anni se i loculi sono stagni.
- 2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta dei familiari aventi diritto, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per cremazione o per trasferimento del feretro in altra sepoltura;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 24 - Norme comuni per esumazioni ed estumulazioni

- 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.
- 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonchè le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria il pagamento della tariffa è a carico di chi ne ha chiesto e promosso il provvedimento.
- 4. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie, viene redatto apposito verbale.

Articolo 25 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, previa loro idonea raccolta in condizioni tali da garantirne l'identificabilità salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 26 - Oggetti da recuperare

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Comunale/Gestore Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
- 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti ed alla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali.
- 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI - CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

Articolo 27 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, dell'art. 79 del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. Min. Sanità n. 24/93 e Circ. Min. Sanità n. 10/98 e della Legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

Articolo 28 - Cremazione dì cadaveri

- 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo o da questo Comune per i cadaveri derivanti da pregressa sepoltura in un cimitero del Comune.
- 2. Alla richiesta di cremazione sono allegati i documenti contenenti la manifestazione di volontà alla cremazione e il certificato del medico curante o necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
- 3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
- 4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 79 citato.
- 5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, dei feti e dei prodotti abortivi è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione o estrazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

Articolo 29 - Cremazione di resti mortali e di ossa

- 1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o dalla tumulazione in loculo aerato oppure 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi.
- 2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 3. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri o altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui provvedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
- 4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1
- 5. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a calcinazione con provvedimento del Responsabile di Servizio in base alla Circ. Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

Articolo 30 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

- 2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 che comprovino di essere Associazioni riconosciute ai sensi del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. In caso di affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
- 5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero e/o ossari comune.

Articolo 31 - Dispersione delle ceneri

- 1. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è indirizzata al Sindaco del:
 - Comune del luogo di decesso;
 - Comune di pregressa sepoltura;
 - Comune ove sono già state tumulate le ceneri;
- 2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura, secondo la volontà del defunto;
- 3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto:
- 4. La dispersione di ceneri già tumulate, o provenienti da cremazione di resti derivanti da esumazione o estumulazione purché in attuazione della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri o di pregressa sepoltura;
- 5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10.01.2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori oppure, in loro assenza, i parenti di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione con firma dei congiunti autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000;

- 6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, indicato anche sommariamente, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;
- 7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

La richiesta deve essere inoltre corredata da:

- una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al Cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR 254 del 15.7.2003;
- l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, nel caso di dispersione in aree private;
- 8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma.

Articolo 32 - Luoghi di dispersione delle ceneri

- 1. Nel Comune di Correggio la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) all'interno del Cimitero Urbano nell'area denominata "Giardino del Ricordo" individuata nel Piano Regolatore Cimiteriale.
 - b) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in aree private, a distanza di oltre centro metri da centri e insediamenti abitativi;
- 2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
- 4. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita gratuitamente dal personale cimiteriale, mediante dispersione delle sole ceneri. La dispersione potrà essere effettuata anche dal richiedente, o da persona da questi indicata, purché alla presenza dell'operatore cimiteriale.

Articolo 33 - Modalità di conservazione delle ceneri

- 1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
- tumulata all'interno del Cimitero anche nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del DPR 285/1990;
- consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 34
- 2. Non è consentita l'inumazione delle urne cinerarie nei cimiteri.

Articolo 34 - Affidamento dell'urna cineraria

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

- 2. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione.
- 3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;

- 4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto.
- 5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:
 - i dati identificativi del defunto;
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un Cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato;

- 7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:
 - per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - per i recessi dall'affidamento, del Cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Articolo 35 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari

- 1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in un luogo che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, ovvero un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno (nicchia, teca, armadio, ecc.);
- 2. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;

Articolo 36 - Controlli e sanzioni

- 1. Il Comune vigila attraverso il personale il Servizio di Polizia Locale e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
- 2. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo congruo preavviso ed assenso dell'affidatario.
- 3. Per quanto riguarda le sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.
- 4. In caso di gravi inadempienze e previa diffida il comune può revocare l'affidamento.

CAPO VII - CIMITERI

Articolo 37 - elenco dei cimiteri

- 1. Ai sensi dell'art. 337 del T. U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al seppellimento delle salme in modo unificato esercitando le funzioni nelle seguenti strutture cimiteriali:
- 1) Cimitero Urbano di Correggio
- 2) Cimitero di Budrio
- 3) Cimitero di Canolo
- 4) Cimitero di Fazzano
- 5) Cimitero di Fosdondo
- 6) Cimitero di Lemizzone
- 7) Cimitero di Mandrio
- 8) Cimitero di Mandriolo
- 9) Cimitero di Prato
- 10) Cimitero di San Biagio
- 11) Cimitero di San Martino Piccolo
- 12) Cimitero di San Prospero

Articolo 38 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

- 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285 ed il regolamento regionale n. 4/2006.
- 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 4. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e dal successivo art.39.

Articolo 39 - Piano Cimiteriale

- 1. Il Comune di Correggio è dotato di un Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con deliberazione Consigliare n. 74 del 29.4.1999 e successiva variante approvata con atto consigliare n. 12 del 25.02.2020.
- 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del Servizio di igiene Pubblica del Distretto del l'A.U.S.L. Si applicano l'art. 139 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e l'art. 1 del regolamento regionale n. 4/2006.
- 3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) reparti speciali.
- 4. Il cinerario comune, se esistente dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Articolo 40 - Reparti speciali nel cimitero

- 1. Nell'interno del cimitero del Capoluogo è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. L'allestimento di tali reparti sarà regolato da una convenzione, approvata dalla Giunta Comunale in accordo con le comunità richiedenti, per la definizione delle caratteristiche realizzative e gestionali degli stessi.
- 3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o, ove possibile, cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o in sepoltura privata.

- 4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
- 5. Nel cimitero del capoluogo viene individuata apposita area per il seppellimento di prodotti abortivi e di prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.
- 6. Il reinterro dei resti mortali non completamente mineralizzati avviene in aree idonee predefinite delle strutture cimiteriali.

Articolo 41 - Ammissione al cimitero

- 1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso durante la vita la loro residenza o domicilio;
 - c) cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune o morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - d) nati morti e il prodotto del concepimento;
 - e) resti mortali, ossa e ceneri delle persone sopraelencate;
 - f) cadaveri di persone che pur non avendo mai avuto la residenza o il domicilio nel territorio del Comune abbiano espresso in vita la volontà di essere tumulati o inumati in un cimitero del Comune.

Articolo 42 - Disposizioni generali – vigilanza

- 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienicosanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.
- 3. Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con personale proprio o appositamente individuato dal Comune. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
- 4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge.

Articolo 43 - Orario

- 1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La chiusura viene segnalata in modo idoneo in ogni struttura cimiteriale.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Custode delle strutture Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso

- 1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti:
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualche sorta, se non previamente autorizzate;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecorose o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 45 - Divieti speciali

- 1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare, fumare;
 - b) entrare in bicicletta, motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.
 - j) Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori di qualsiasi natura, senza la relativa autorizzazione.
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione e estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Custode, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - n) qualsiasi attività commerciale;
 - o) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi;
 - p) l'ammissione delle bande musicali ad esclusione della "tromba" per l'esecuzione del "silenzio";
 - q) entrare con autofunebri in occasione dei funerali.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione. I trasgressori saranno puniti con una ammenda che va da un minimo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di €. 9.300,00 (novemilatrecento/00), fatto salvo il diritto degli aventi causa a rivalersi sugli esecutori per il danno subito. L'ammenda minima sarà da applicare in tutti i casi di modeste violazioni e senza recidiva, mentre, viceversa, l'ammenda massima sarà da applicare ogni qualvolta la violazione possa portare particolare pregiudizio per la sicurezza, la salute pubblica e l'ornato, e nei casi di recidiva di precedenti violazioni.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 46 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 47 - Custodia del cimitero

- 1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del Concessionario, che rimane tuttavia escluso da qualsivoglia responsabilità sia verso atti di vandalismo effettuati all'interno ed all'esterno del cimitero, sia da atti di incuria eseguiti dall'utenza.
- 2. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'applicazione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza e la conservazione dei Cimiteri, anche valendosi di personale all'uopo delegato.

Il Custode svolge le seguenti funzioni:

- a) custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero;
- b) fornisce la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- c) segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni private;
- d) cura personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- e) cura la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- f) cura la pulizia dei portici, dei locali, ed in generale, di tutto il cimitero;
- g) provvede alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, copri tomba etc.;
- h) esegue gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- i) segnala al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato per tutti gli inconvenienti o i problemi igienico-sanitari eseguendo le disposizioni da questo impartite.

- j) non permette che avvenga il seppellimento senza la preliminare consegna del permesso di seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
- k) cura la regolare registrazione di tutte le salme che vengono sepolte.
- I) accerta le violazioni amministrative alle norme del presente regolamento ed ai divieti di cui al precedente art. 45, redigendo rapporto per il Dirigente Comunale competente all'irrogazione delle sanzioni. A tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare che il custode, all'uopo nominato dal Concessionario, sia idoneo a condurre l'attività di accertamento delle violazioni in menzione

Articolo 48 – Riti funebri

- 1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente, che a sua volta informerà il Comando di Polizia Locale.

Articolo 49 - Epigrafi sulle tombe

- 1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano
- 2. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'articolo relativo alle cautele.
- 3. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di centimetri 30 (trenta) e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 50 - Fiori e piante ornamentali

- 1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite al precedente articolo, e siano contenute all'interno del perimetro del copritomba.
- 2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 51 – Materiali ornamentali

- 1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
- 2. Il responsabile dell'ufficio competente/Gestore dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero e che, col tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 52 - Disponibilità dei materiali

- 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Le tombe possono essere nuovamente concesse a persone bisognose accertate tali dal Responsabile del servizio/Gestore dei Servizi Cimiteriali tramite gli uffici competenti.
- 2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta ed entro 30 giorni dalla data dell'operazione, concessi alla famiglia.
- 3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

Articolo 53 - Smaltimento rifiuti e recupero di sostanze e materiali che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali.

- 1. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e delle disposizioni di cui al capo III del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
- 2. I fiori secchi, le carte, le corone, i ceri e similari dovranno essere raccolti e collocati, a cura dei produttori e degli operatori addetti alle operazioni cimiteriali, negli appositi contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
- 3. I materiali quali rottami, lapidi e similari dovranno essere smaltiti separatamente e nelle discariche o negli impianti autorizzati.
- 4. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, i decori e gli avanzi di indumenti che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali sono rifiuti speciali da avviarsi per lo smaltimento in idoneo impianto di incenerimento.

Eccezionalmente lo smaltimento di detti rifiuti potrà avvenire per modeste quantità e sotto il controllo del Servizio di igiene Pubblica mediante reinterro in idonea area cimiteriale.

La raccolta di detti rifiuti durante la esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto controllo del Servizio di Igiene Pubblica.

- 5. I resti umani provenienti da esumazione o estumulazione completamente mineralizzati, devono essere adeguatamente raccolti e destinati agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione, ove consentito.
- 6. I resti umani provenienti da esumazione o estumulazione non completamente mineralizzati dovranno essere, ove possibile, cremati o reinterrati in idonea area cimiteriale.

CAPO VIII - SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

Articolo 54 - Sepolture private

- 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 39, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
- 2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- a) sepolture individuali (loculi, nicchie, ossario, nicchie cinerarie etc.)
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, etc.)
- 4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.
- 5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal regolamento regionale n. 4/2006, rispettivamente per tumulazione ed estumulazione o per le inumazioni ed esumazioni.
- 6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 dal Dirigente di settore o persona all'uopo delegata dal Segretario Generale.
- 7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8. Ogni concessione e diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- 9. La manutenzione delle sepolture private e dell'area verde circostante in concessione, ove esistente, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 10. Nelle aree verdi in concessione circostanti le sepolture private, è consentita la sola piantumazione di sempreverdi che non superino l'altezza di metri 1,50. Allorchè le piante siano tenute con deplorevole trascuratezza, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente/Gestore dei Servizi Cimiteriali avvertirà, a mezzo raccomandata, i concessionari invitandoli a ripristinare le condizioni di decoro entro dieci giorni. Se trascorso tale termine i concessionari non avranno ottemperato a quanto prescritto, il Responsabile dell'ufficio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 55 – Durata delle concessioni

- 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 109/1990 n. 285.
- 2. La durata è fissata:
- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 o 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali da computarsi dal giorno della stipula dell'atto di concessione o della tumulazione della salma, se precedente.
- 3. Il Comune può dare in concessione i loculi per le tumulazioni, nel numero massimo di due, solo in presenza della salma, così come la concessione di nicchie ossarie e cinerarie è ammessa solo in presenza dei resti o delle ceneri. La concessione del secondo loculo è autorizzata per i parenti del concessionario in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado. In deroga a quanto sopra e per casi eccezionali è autorizzata con ordinanza del Sindaco la concessione di un terzo e quarto loculo.

E' ammessa la concessione di un loculo, anche se non in presenza della salma, in favore di una persona ultraottantenne; è altresì ammessa la concessione del 2° loculo a persona vivente ultraottantenne solo nel caso di avvicinamento del coniuge defunto, con il vincolo, da evidenziarsi sull'atto di concessione, di occupazione del loculo libero solo ed esclusivamente da parte del concessionario.

In presenza di ampliamento di un cimitero si procede all'apertura, per la concessione, di un'arcata con disponibilità di tutti i loculi; la successiva arcata è resa disponibile per la concessione solo quando la precedente è esaurita completamente in tutti gli ordini disponibili; solo in presenza di due loculi disponibili per la concessione, che però non consentono di formare una coppia nè in senso orizzontale nè in senso verticale, l'Ufficio comunale preposto/ Gestore Servizi Cimiteriali è autorizzato all'apertura di una successiva arcata.

La concessione agli aventi diritto, di loculi alti e ubicati al VI° e VII° ordine è reso facoltativo, conseguentemente è altresì autorizzata l'apertura di successiva arcata, previa verifica della mancata disponibilità di loculi al I°, II°, IV° e V° ordine nelle diverse arcate del cimitero interessato, per concessione loculi richiesti ad ordine inferiore al VI°.

- 4. Le nicchie ossario, le urne cinerarie e le aree per cappelle e tombe di famiglia sono cedute per novantanove anni, i loculi sono ceduti per un periodo di trent'anni o cinquanta anni da computarsi dal giorno della stipula dell'atto di concessione o della tumulazione della salma, se precedente.
- 5. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale concede il rinnovo della concessione stessa dietro versamento dell'intero prezzo del loculo vigente all'atto del rinnovo. Solo per i loculi dati in concessione perpetua, può essere permessa la estumulazione della salma, con diritto da parte del concessionario o avente titolo al medesimo loculo, in concessione trentennale e con decorrenza immediata, dietro versamento del prezzo corrispondente al 50% del costo vigente all'atto della nuova concessione.

In entrambi i casi si procede al rilascio di un nuovo atto di concessione.

I resti delle salme occupanti i loculi ex perpetui per i quali si è proceduto ad un nuovo atto di concessione, possono essere collocati negli stessi loculi o in nicchie ossario.

Allo scadere della concessione, qualora non ci siano eredi o aventi titolo dei concessionari, il Comune farà riporre i resti ossei nell'ossario comune.

- 6. Alla scadenza della concessione se gli aventi titolo dei concessionari non si dimostrano interessati al rinnovo della concessione, il loculo ritorna nella disponibilità del Comune che nulla deve agli eredi o aventi titolo quale rimborso. I resti ossei della salma tumulata in questione, saranno depositati nell'ossario comune.
- 7. Hanno diritto di uso del loculo le persone esplicitamente menzionate nell'atto di concessione.

Articolo 56 - Deposito provvisorio

- 1. E' concesso il prestito tra privati solo quando non c'è disponibilità di loculi. Entro 30 gg. dalla data in cui l'Amministrazione Comunale mette a disposizione nuovi loculi, il prestito deve cessare; in caso contrario la tumulazione da provvisoria diventa definitiva. Nel caso in cui in un cimitero esistano diversi loculi singoli, che non possono formare una coppia nè in senso verticale nè in senso orizzontale, in presenza di un progetto di ampliamento del cimitero stesso, l'Amministrazione Comunale di fronte alla richiesta di dare in concessione una coppia di loculi, può autorizzare la tumulazione provvisoria in uno dei loculi disponibili. La tumulazione provvisoria é concessa sino alla disponibilità dei nuovi loculi.
- 2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi liberi, situati in ordini alti (6° e 7°), in attesa che la salma venga traslata in tomba di famiglia. La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo massimo di due anni, previo il pagamento della relativa tariffa. Al termine dei due anni, se la traslazione non viene effettuata si considererà la tumulazione definitiva.
- 3. Per coloro che intendono ottenere un'area cimiteriale per costruzione di tomba di famiglia è obbligatorio restituire all'Amministrazione Comunale eventuali loculi vuoti, occupati e nicchie ossario già avuti in concessione. Per i loculi vuoti l'Amministrazione comunale rimborserà il costo sostenuto dal concessionario con esclusione delle spese di registrazione del rogito e dell'I.V.A. I loculi occupati e le nicchie occupate o vuote, una volta effettuata la traslazione nella tomba di famiglia saranno a disposizione del Comune per la normale concessione, senza che la stessa debba alcun rimborso al concessionario.
- 4. E' assolutamente vietata la permuta di loculi e nicchie tra cittadini, onde evitare speculazioni di sorta.

Articolo 57 - Traslazioni

- 1. Il posto in loculo a concessione trentennale o cinquantennale assegnato alle salme all'entrata nel Cimitero è definitivo; sono tuttavia ammessi avvicinamenti, nel caso che si tratti di coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle e unicamente nei posti disponibili al momento del decesso del secondo congiunto.
- 2. Le traslazioni possono essere autorizzate se la richiesta interessa due diversi cimiteri comunali o la traslazione da loculo a tomba di famiglia.
- 3. E' altresì autorizzata, anche all'interno dello stesso cimitero, la traslazione di salme purchè tumulate dopo il 1° gennaio 1995 e in loculi alti ubicati al VI° e VII° ordine.

In tale ultimo caso e previa verifica della mancata disponibilità di loculi al I°, II°, III°, IV° e V° ordine nelle diverse arcate del cimitero, è possibile procedere all'apertura di nuova arcata per traslazione salma ad ordine inferiore al VI°. E' vietato qualsiasi altro tipo di spostamento.

4. I loculi resisi liberi a seguito di traslazione salme e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta rientrano nella piena disponibilità del Comune senza dover riconoscere alcun rimborso al concessionario o avente titolo.

5. Se la salma da traslare è tumulata in loculo a concessione perpetua, detto loculo può essere nuovamente concesso al concessionario o avente titolo, con concessione trentennale o cinquantennale, dietro versamento del 50% del prezzo del loculo vigente all'atto della nuova concessione.

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente articolo solamente se formalizzate con ordinanza del Sindaco.

Articolo 58 - Diritto d'uso delle sepolture private

- 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- 2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta alle persone identificate nell'atto di concessione o, in assenza di indicazione alle persone della sua famiglia.
- 3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone seguenti, fatta salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione
- gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
- il coniuge
- I fratelli e le sorelle germani, consanguinei e uterini;
- 4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro. E' comunque consentita l'estumulazione ordinaria e riduzione in resti, con l'assenso di tutti i parenti più prossimi del defunto da estumulare, per far posto a nuove sepolture.

- 5. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
- 6. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Fino a quando non si è provveduto all'aggiornamento non saranno consentite nuove tumulazioni.

Le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

- 7. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:
- a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;
- b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata o scrittura privata autenticata.
- 8. La presa d'atto del subentro può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Qualora non fosse possibile determinare la titolarità di concessioni cimiteriali da apposito atto formale, fanno fede le intestazioni riportate nei registri storici.

- 9. La stipula del nuovo atto non richiede il versamento di ulteriori canoni, con le sole spese a carico degli interessati, subordinando, ove sia ritenuto opportuno, la presa d'atto stessa all'esecuzione di opere necessarie alla tomba interessata.
- 10. In caso di successione ereditaria, non si dà corso alla stipula di nuovo atto, ma alla sola variazione della titolarità nei registri, previa presa d' atto dell'Ufficio competente.
- 11. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza.
- 12. Può essere richiesta l'associazione nell'intestazione di concessioni cimiteriali già in essere. In tal caso le parti disciplineranno i loro rapporti mediante una scrittura privata, registrabile in caso d'uso, che sarà presentata all'ufficio competente per l'acquisizione agli atti.
- 13. Il comune, preso atto della richiesta di associazione e della insussistenza di opposizioni alla stessa da parte degli aventi titolo, procede a stipula di nuovo atto con spese a carico dei nuovi associati.
- 14. I titolari di concessione perenne di loculi sono tenuti a partecipare ai costi di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria in proporzione al valore del loculo concessionato alla data di realizzazione dei lavori medesimi.

CAPO IX - REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA, ESTINZIONE

Articolo 59 - Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

Articolo 60 - Revoca della concessione

- 1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.
- 2. I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Articolo 61 - Decadenza della concessione

- 1. La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
- 2. In tal caso nessun rimborso é dovuto da parte del Comune.

Articolo 62 - Stato di abbandono ed incuria di sepolture private

1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di pronunciare la decadenza.

CAPO X - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 63 - Accesso al cimitero

- 1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune/Gestore Servizi Cimiteriali, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune/Gestore Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi dietro domanda, corredata del certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- 4. Per le semplici riparazioni o pulitura di monumenti e lapidi, nonchè per i lavori di piccola e ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria/Gestore Servizi Cimiteriali.
- 5. Qualora questa attività all'interno dei Cimiteri abbia comunque carattere di continuità, gli addetti dovranno dimostrare di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale e di lavoro autonomo, nonché presentare i necessari adempimenti previsti dalle norme vigenti che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro.
- 6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.P.R. 285 del 10/9/90, in quanto compatibili.

Articolo 64 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 dell'art. 94 del DPR 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

- 3. Il numero dei loculi realizzabili nelle sepolture private è stabilito dalle specifiche norme del Piano Regolatore Cimiteriale.
- 4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7. Le variazioni di carattere ornamentale che riguardino esclusivamente piccole decorazioni o iscrizioni applicate sulle lapidi delle tombe sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria/Gestore Servizi Cimiteriali.
- 8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali.
- 11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali, ricordi e similari, purchè non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 51.

Articolo 65 - Responsabilità - rimborso consumi

- 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2. I concessionari delle sepolture private devono corrispondere per l'esecuzione di lavori di costruzione delle tombe e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui i lavori relativi comportino l'allacciamento provvisorio all'impianto elettrico o/e idrico gestito dal Comune, un rimborso forfettario determinato dalle tariffe vigenti.

Articolo 66 - Recinzione aree - materiali di scavo

- 1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte e secondo le norme in vigore riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali.
- 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 67 - Introduzione e deposito di materiali

- 1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali, e purchè non superino il peso a pieno carico di quintali 35.
- 2. In caso di impiego di materiali di peso rilevante, che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei vialetti interni dei Cimiteri, è fatto obbligo alle Imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.
- 3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali.
- 6) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 68 - Orario di lavoro

- 1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali.
- 2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di polizia mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali.

Articolo 69 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, tutti i lavori, la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, sono sospesi per il periodo indicato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria/Gestore Servizi Cimiteriali.
- 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 70 - Vigilanza

- 1. Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2. L'Ufficio Tecnico comunale e il Servizio di Igiene Pubblica per la parte di competenza accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvedono alla emissione di apposito Verbale di conformità.

CAPO XI - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 71 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

- 1. A norma dell'articolo 13 della L.R. n. 13/2004, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
- 2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre con sede legale in Correggio devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156.

3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali in questo Comune i soggetti esercenti l'attività funebre aventi sede legale nella Regione devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività e garantirne l'apertura per n. _____ ore al giorno

Articolo 72 - Divieti e sanzioni

- 1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre attraverso il servizio di Polizia Locale.
- 3. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d), L.R. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Tecnico, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione.

4. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente, chi, nello svolgimento

dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

L'inibizione dalla prosecuzione dell'attività di trasporto funebre sul territorio comunale potrà derivare anche in caso di:

- 1) Irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- 2) Reiterate e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- 3) Mancata ed insufficiente garanzia del servizio;

CAPO XII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 74 - Mappa

- 1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria/ Gestore Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 75 - Annotazioni in mappa

- 1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) estremi dell'atto di concessione;
- e) data e numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

g) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli arti. 52 53 del D.P.R. 10/9/1990,
- n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 77 - Schedario dei defunti

- 1. Viene istituito, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2. L'ufficio comunale/Gestore Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 76, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3. In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Articolo 78 - Scadenziario delle concessioni

- 1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornato le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente/ Gestore Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 79 - Cautele

- 1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Per le esumazioni, estumulazioni, traslazioni e cremazioni serve l'assenso scritto di tutti gli aventi titolo.
- 2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 80 - Responsabile dell'ufficio comunale

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, spetta al Responsabile di settore competente preposto/Gestore Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la

stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del settore competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Articolo 81 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 82 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

- 1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato sviluppato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 83 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e nel T. U. delle Leggi Sanitarie.

In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

- 3. Per la violazione delle disposizioni di natura igienico sanitaria contenute nel presente Regolamento si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Comunale di Igiene.
- 4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.